



**COMUNE DI GONZAGA**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA**  
**COMMISSIONE COMUNALE**  
**DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05/02/2009

## **INDICE**

**Art. 1 Oggetto**

**Art. 2 Definizioni**

**Art. 3 Campo di applicazione**

**Art. 4 Competenze**

**Art. 5 Composizione e nomina**

**Art. 6 Luogo delle riunioni**

**Art. 7 Convocazione**

**Art. 8 Riunione**

**Art. 9 Parere e votazione**

**Art. 10 Verbale di riunione**

**Art. 11 Controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) del Tulp**

**Art. 12 Domanda di agibilità**

**Art. 13 Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente**

**Art. 14 Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone**

**Art. 15 Locali ed impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone**

**Art. 16 Documentazione tecnica**

**Art. 17 Spese di verifica e sopralluogo**

**Art. 18 Ufficio competente**

**Art. 19 Entrata in vigore**

**Art. 20 Rinvio dinamico**



### Art. 3 Campo di applicazione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) esercita la propria attività riguardo a:

- a) teatri (*con capienza fino a 1.300 persone*);
- b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti (*con capienza fino a 1.300 persone*);
- c) cinematografi (*con capienza fino a 1.300 persone*);
- d) cinema – teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (*con capienza fino a 1300 persone*);
- e) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (*con capienza fino a 5.000 persone*);
- f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (*con capienza fino a 5.000 persone*);
- g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (*con capienza fino a 1.300 persone*);
- h) parchi di divertimento (*con capienza fino a 1.300 persone*);
- i) circhi (*con capienza fino a 1.300 persone*);
- j) luoghi all'aperto cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (*con capienza fino a 5.000 persone*);
- k) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (*con capienza fino a 5.000 persone*);
- l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (*con capienza fino a 5.000 persone*);
- m) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (*con capienza fino a 5.000 persone*);
- n) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (*con capienza fino a 5000 persone*);
- o) auditori e sale convegno (*con capienza fino a 1.300 persone*).

2. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS):

- a) luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (*recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc*) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, purchè di altezza non superiore a m. 0,80, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico. Per questi luoghi e spazi all'aperto è fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al tit. IX del D.M. 19.08.1996;
- b) le attività di spettacoli viaggianti (giostre) installate in modo isolato, non costituenti luna park, fino al numero massimo di 6 (sei) attrazioni presenti contemporaneamente ;
- c) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- d) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati, salvo che per il numero delle persone partecipanti o per altre circostanze sia da escludere il carattere privato della manifestazione;
- e) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con capienza e afflusso non superiore a 100 persone, in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e concertini, impianti stereo e consolle per DJ senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. In questo caso devono essere osservate le disposizioni di cui al tit. XI del D.M. 19.08.1996;
- f) allestimenti temporanei (stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;
- g) le sale gioco;
- h) manifestazioni fieristiche disciplinate dalla L.R. n. 30/2002, nel cui ambito non siano previste manifestazioni di trattenimento o di spettacolo;
- i) sagre e fiere di cui al D.Lgs. n. 114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- j) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- k) impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo





## **Art. 7**

### **Convocazione**

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti **almeno 30 (trenta) giorni** prima della seduta per esami progetti su nuovi locali e/o impianti o modifiche sostanziali di quelli esistenti ed **almeno 10 (dieci) giorni** prima della seduta per il sopralluogo definitivo di verifica delle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene.
2. Il Presidente della Commissione dispone, altresì, la convocazione dei componenti aggregati, di cui all'art. 5, comma 3, nel caso che sia indispensabile il contributo di specifiche professionalità tecniche, tenuto conto delle peculiarità tecnologiche del locale o dell'impianto di pubblico spettacolo da verificare per il rilascio dell'agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S..
3. Le riunioni ed i sopralluoghi della Commissione vengono effettuati dal lunedì al venerdì.
4. L'avviso di convocazione, contenente la data, ora, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare, può essere inviato a mezzo raccomandata postale a.r., fax, posta elettronica o altra forma ritenuta idonea. Nei casi di urgenza, i membri della Commissione possono essere convocati per telefono.
5. L'avviso è inviato, salva diversa indicazione, all'Ente, Organismo o Associazione di appartenenza del componente la Commissione Comunale, che provvederà a trasmetterlo al rappresentante designato.
6. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione, devono, a loro cura, informare i rispettivi supplenti, che dovranno presentarsi nel luogo fissato per la riunione con apposita delega sottoscritta dal componente titolare, da acquisire agli atti.
7. Il richiedente il provvedimento finale, è sempre informato della convocazione e può partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega, che deve essere acquisita agli atti della Commissione, nonché presentare memorie e/o documenti. Esso può essere assistito da tecnici professionisti, i quali possono fornire chiarimenti e/o documentazione su richiesta della Commissione.
8. Il richiedente, o suo rappresentante, può partecipare alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere dovrà abbandonare la medesima.
9. In via generale, l'esame delle pratiche sarà effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.
11. Con la spedizione della convocazione contenente l'ordine del giorno, viene trasmessa, ad ogni membro della commissione, la documentazione tecnica relativa alla domanda, la quale è, comunque, sempre consultabile, presso la segreteria della commissione stessa.

## **Art. 8**

### **Riunione**

1. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti. Tuttavia, l'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, se nominati, in quanto componenti non obbligatori e l'assenza dei membri aggregati (esperto in acustico o in altra disciplina tecnica), quando i locali o gli impianti da ispezionare non sono dotati di specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della riunione.
2. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedure Civile.
3. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato parere.

## **Art. 9**

### **Parere e votazione**

1. Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori indicati al precedente art. 5, comma 2, e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri i quali, per la materia di competenza, possono imporre condizioni e/o prescrizioni. Esso deve essere redatto su apposito verbale, firmato da tutti i componenti e affidato alla custodia dell'ufficio di segreteria.
2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda, senza indugio, a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.
3. Nel caso di sopralluogo della Commissione relativo a manifestazioni temporanee in cui, per cause di forza maggiore, non siano presenti tutti i componenti, il Presidente, acquisito il parere dei presenti, trasmette le risultanze istruttorie al Sindaco per le determinazioni del caso.

## **Art. 10**

### **Verbale di riunione**

1. Per ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del segretario, il verbale di riunione contenente una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.
2. Il verbale deve contenere:
  - i nomi dei componenti presenti;
  - l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
  - eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
  - eventuali dichiarazioni di voto;
  - tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dai componenti la Commissione.
3. Il verbale è sottoscritto dal segretario, dal Presidente o dal suo delegato o supplente, e da tutti i componenti presenti.
4. Copia del verbale, contenente le relative decisioni, viene consegnato, a cura del Segretario, all'interessato il provvedimento finale.
5. Copia del verbale è tempestivamente consegnata all'Ufficio comunale preposto al rilascio delle relative autorizzazioni.
6. Tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione, devono essere inserite, come prescrizioni, nel provvedimento finale cui si riferiscono.
7. Gli originali dei verbali delle riunioni della Commissione e tutti gli atti ad essa inerenti, devono essere custoditi, dall'ufficio di segreteria della Commissione medesima.

## **Art. 11**

### **Controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) del Reg. Esec. del Tulp**

1. Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individua i componenti della Commissione ristretta, delegati ad effettuare i controlli sull'osservanza delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141, 1° comma, lettera e) del Reg. Esec. del Tulp.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma del regolamento del T.U.L.P.S., tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno, comunque, sempre parte i componenti della Commissione







